

# VERSO LA FINE DELLA II REPUBBLICA

Se consideriamo il 17 Febbraio del 1992, giorno dell'arresto di **Mario CHIESA** e inizio dell'inchiesta "**Mani Pulite**", quale data simbolica della fine della I Repubblica e inizio della II, trascorso ormai quasi un ventennio e in piena crisi di quest'ultima, riteniamo opportuno un bilancio di ciò che è stata per il mondo del lavoro e delle relazioni sindacali.

Certamente, in prima analisi, non possiamo non evidenziare che il periodo è stato caratterizzato da un ulteriore attacco frontale allo **Stato Sociale** e al sistema di tutele e di diritti che i lavoratori avevano conquistato nei decenni precedenti e che negli anni ottanta aveva già dato segni di cedimento. L'attacco si è svolto su due direttrici precise da una parte si interviene sugli elementi della **Contrattazione** e dall'altra sul **Sistema Previdenziale**. A fronte di questa controffensiva datoriale il Movimento Sindacale nel suo complesso ha dimostrato l'incapacità di elaborare nuove strategie capaci ad affrontare le nuove sfide derivanti dalla **Globalizzazione** e dalle crisi cicliche del **Capitalismo Finanziario**.

Procediamo ora per ordine e tentiamo un approfondimento dei temi sopraccennati.

Nel 1977, l'**Accordo Interconfederale sul costo del lavoro** ha costituito il primo episodio, in campo sindacale, del "**consociativismo**", espressione dell'alleanza tra **CGIL CISL e UIL, Confindustria e Governo** di "**solidarietà nazionale**". Quest'ultimo, che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche del cosiddetto "**arco costituzionale**", ha determinato un cambiamento radicale della strategia della CGIL, la quale abbandona il concetto di "**conflittualità permanente**", per approdare alla scelta della "**concertazione sociale**", che caratterizzerà gli anni '80. e troverà un'ulteriore accelerazione proprio negli anni novanta a fronte delle esigenze di rientrare nei vincoli previsti dal **Trattato di Maastricht** del 1991. Il **Protocollo del 31/7/92** è un classico esempio di questi accordi triangolari, **Governo Organizzazioni Datoriali, Sindacati**, e ha sancito la cessazione del sistema di indicizzazione dei salari, la "**scala mobile**". L'accordo, non prevedendo alcuna contropartita per i lavoratori, ma anzi una moratoria salariale per tutto il 1993, è un evidente segnale del cambiamento della strategia delle grandi **Organizzazioni Sindacali** e della loro incapacità di elaborare un progetto di **Partecipazione** che non sia subalterno alle indicazioni dei Partiti politici e in buona fine al revanscismo padronale. In effetti questa forma di "**partecipazione irresponsabile**", che non trova un reale sviluppo in forme di **Cogestione** paritaria o in assunzione di capacità di indirizzo e controllo da parte dei lavoratori, caratterizzerà il successivo "**Protocollo dei redditi e sull'occupazione**", che dimostrerà evidenti limiti, primo fra tutti nel meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni. D'altronde il Movimento Sindacale, egemonizzato dalla CGIL, si è dimostrato incapace di sostituire l'elemento ideologico della "**lotta di classe**", entrato in crisi con il crollo dei regimi a "**socialismo reale**", con nuove strategie che possano dare stimolo, respiro e combattività e speranze al mondo del lavoro. Per altro, l'attacco allo stato sociale vede il suo primo intervento anche per quanto riguarda l'ambito previdenziale. Infatti nel 1992, la legge 421 delega il governo a varare una riforma pensionistica, nota come "**Riforma Amato**", che tra l'altro eleva l'età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne e che porterà al decreto legislativo 503/92 nel quale è contenuto il varo della previdenza complementare. L'anno seguente, un secondo decreto legislativo, introdusse la distinzione fra fondi chiusi, i cosiddetti fondi negoziali, derivanti da un accordo fra associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali, e fondi aperti.

Il 1995 è l'anno della legge 335, che porta la firma dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri **Lamberto Dini**. La "**Riforma Dini**" modifica profondamente la previdenza pubblica italiana, con, fra le altre cose, il passaggio da un **sistema retributivo** ad uno **contributivo**, l'introduzione dei coefficienti di trasformazione, da rivedere periodicamente, e la previsione di regole particolari per la fase di transizione. Soprattutto il passaggio da un sistema retributivo ad uno contributivo rappresenta una vera rivoluzione copernicana nella previdenza pubblica italiana, in quanto lega la pensione futura ai versamenti di una vita lavorativa e non, come prima, alle retribuzioni degli ultimi anni di attività professionale e lavorativa. Gli effetti di questa novità sono sicuramente positivi per i

conti dell'Ente; la stessa cosa non si può dire per i lavoratori, soprattutto per i più giovani e per quelli con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, che si ritrovano a dover fare i conti con un meccanismo complesso che ha come presupposto fondamentale una carriera lavorativa il più stabile possibile. La **Riforma Dini**, peraltro, cade alla vigilia di una serie di processi che, a partire dal **Pacchetto Treu**, hanno introdotto delle flessibilità crescenti nei rapporti di lavoro, con la conseguenza che alcune categorie di occupati, soprattutto giovani e donne, stanno accumulando un gap nei contributi versati che si rifletterà inevitabilmente sulle pensioni future.

Proprio la consapevolezza, che da questa riforma sarebbero arrivate pensioni pubbliche in moltissimi casi di minore entità rispetto alla precedente normativa, ha convinto il legislatore a puntare sulla **previdenza complementare**, così da assicurare un secondo pilastro previdenziale.

Un altro passaggio fondamentale della "concertazione sociale" è rappresentato dall'Accordo Interconfederale del 1996, il cosiddetto "**Patto del Lavoro**", che, a fronte della volontà di risanare il bilancio e di assorbire gradualmente l'alto tasso di disoccupazione, crea i presupposti per l'approvazione l'anno seguente del "**Pacchetto TREU**", primo e vero elemento di rottura con il precedente sistema di welfare esistente in Italia per quanto riguarda gli ambiti contrattuali..

Infatti, il "**Pacchetto Treu**" ha recato profonde modifiche al mercato del lavoro. La legge contiene disposizioni che regolano direttamente determinati istituti (apprendistato, tirocini, lavoro interinale), disposizioni sulla produzione legislativa futura e disposizioni di rinvio della contrattazione sociale. Il **lavoro interinale**, precedentemente vietato dalla Legge n. 1369 del 1960 (Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro), entra a far parte dell'ordinamento italiano del lavoro con questa legge e si autorizzano i **Contratti di Collaborazione Continuativa**. Infine, con il **Patto del Natale** del 1998, si rende la **concertazione sociale** "metodo di condivisione di obiettivi" vincolante per tutti gli attori coinvolti **Governo, Sindacati e Organizzazioni Datoriali**. Quanto sopra, senza nessun tentativo di contestualizzare l'evento in un percorso di applicazione dei dettami costituzionali, previsti dagli articoli **39** e **46** della stessa e quindi mantenendo la caratteristica prettamente privatistica delle associazioni sindacali ed evitando qualsiasi forma di reale e paritetica **Cogestione dell'Impresa**.

Successivamente, la nuova maggioranza di centro-destra abbandona il metodo concertativo e opta per il "**dialogo sociale**", che presuppone la possibilità di un mancato accordo tra parti sociali e Governo e l'elaborazione conseguente di iniziative legislative non concordate. Il **Patto per l'Italia** del 2002, sottoscritto da **UGL, CISL e UIL**, senza la **CGIL**, costituisce la puntuale applicazione del nuovo concetto del rapporto tra **Governo e Parti Sociali** e la successiva **Legge Biagi** introduce una serie di novità. L'intento del legislatore parte dal presupposto secondo cui la flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore, vista la congiuntura economica, per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro e inoltre che la rigidità del sistema crea spesso alti tassi di disoccupazione. In realtà, come si era già visto per i **Contratti di Formazione Lavoro** il risultato non è creare occupazione aggiuntiva a livelli retributivi sostenibili ma bensì abbassare ulteriormente il potere d'acquisto dei lavoratori, alzare la forbice rispetto alle remunerazioni degli amministratori e del capitale e ridurre i livelli di tutele, creando aree sempre più ampie di precarietà.

Come si nota proprio dalla ampiezza degli istituti trattati, è agevole osservare che la **Legge Biagi** ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro: dalla **somministrazione all'apprendistato**, al contratto di **lavoro ripartito**, al contratto di **lavoro intermittente**, al **lavoro accessorio**, al **lavoro occasionale** nonché il **contratto a progetto**. In effetti quest'ultimo viene maggiormente regolato rispetto all'utilizzo massivo dei lavoratori **cococo**, considerati **parasubordinati**, ma nella realtà vittime di un reale sfruttamento in assenza completa di diritti e tutele.

Secondo i sostenitori della riforma, di contro, la **Legge Biagi**, aumentando la flessibilità in ingresso nel mondo del lavoro, produce di fatto un aumento del tasso di occupazione e sostituisce uno strumento, ritenuto dagli stessi obsoleto, come quello della concertazione tra le parti sociali, ma a quale prezzo???

Nel contempo si procede ad un altro intervento strutturale sulle pensioni, introdotto con la legge 243/04, la cosiddetta “**Riforma Maroni**”, che prevede, fra le altre cose, l’aumento secco dell’età pensionabile al 1 gennaio del 2008. A partire da quella data, il pensionando, per accedere alla pensione di anzianità contributiva, deve avere una età minima di 60 anni (e non di 57) ed almeno 35 anni di contributi versati. L’età minima richiesta salirà poi progressivamente a 61 (2010) e 62 (2014) anni.

Nel 2005 è la volta del **decreto legislativo 252** con tutta la disciplina di devoluzione del **trattamento di fine rapporto ai fondi pensione complementare**.

Il cambio di governo, **PRODI** sostituisce **BERLUSCONI** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, porta ad un anticipo del semestre di scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto che è scattato il 1 gennaio 2007, con anticipo di un anno.

Infine, in base al **Protocollo del 23 luglio 2007**, che segna un tentativo di ripresa del modello concertativo, tradotto poi nella legge 247 dello stesso anno, il **Governo Prodi** interviene ulteriormente modificando la disciplina prevista dalla legge 243/04. Scompare la **somministrazione del lavoro a tempo indeterminato** e il **lavoro a chiamata** e il **lavoro a tempo determinato** viene limitato nella casistica, ma non si incide realmente nel processo di precarizzazione, di riduzione delle tutele e non si dà spazio ad una reale politica di redistribuzione dei redditi.

Col cambio della legislatura, il **Governo Berlusconi IV** è ritornato sul decreto n. 276/2003 con la legge n. 133/2008, che ha reintrodotto il **contratto di lavoro a chiamata**, modificando ulteriormente la normativa sul **contratto di lavoro a termine**.

In questo clima completamente mutato il 22 Gennaio 2009 viene sottoscritto, da **UGL, CISL e UIL** e non dalla **CGIL**, l'**Accordo Quadro sulla Riforma degli assetti contrattuali**.

Il nuovo Accordo, intervenuto in una difficile fase congiunturale, sono assai gravi le conseguenze occupazionali della crisi economica mondiale, sviluppatasi nel secondo semestre del 2008, crisi strutturale del **Capitalismo Finanziario**, si pone obiettivi ambiziosi relativamente allo sviluppo economico, alla crescita occupazionale, posta in relazione esclusivamente all'aumento della produttività, alla dinamica retributiva., finalizzata al mantenimento del potere di acquisto dei lavoratori, fortemente eroso, vogliamo ribadirlo, nel corso dei decenni precedenti, a favore delle rendite finanziarie, delle remunerazioni del top management aziendale, a prescindere dai suoi risultati, e del capitale finanziario. Nell'accordo si parla, dopo un lungo periodo di discussioni accademiche, di disciplina della **rappresentanza sindacale**, tema che gradualmente assumerà sempre maggiore importanza, aggirando volutamente l'**art. 39** della **Costituzione**, fino al recentissimo accordo tra **Confindustria e UGL, CGIL, CISL e UIL** del 28 Giugno 2011.

Il quadro che quindi caratterizza l'ultimo ventennio evidenzia una continua riduzione delle tutele, lo scardinamento degli elementi fondanti dello **Stato Sociale**, attraverso, i continui interventi di modifica del sistema previdenziale e delle finestre di accesso al medesimo, una serie di rinnovi contrattuali, incapaci di approfittare dei momenti di espansione economica ed invece subalterni alle esigenze del capitale, nei periodi di recessione, e ai ricatti di possibili delocalizzazioni e crisi occupazionali. In buona fine il periodo è caratterizzato da un Movimento Sindacale incapace di proporre una nuova strategia che affronti la **Globalizzazione** e i colpi di coda del **Capitalismo Finanziario** avvitato nella peggiore crisi strutturale del dopoguerra.

Riprendere il tema della **partecipazione responsabile**, dell'**elevazione del lavoro a elemento della Produzione** e non costo della stessa, della **Cogestione**, queste possono essere le linee di una offensiva sociale che spezzi i meccanismi meramente mercantilistici di **Maastricht** e le indicazioni, pesantemente influenzate dalle potenti lobby internazionali, del **Fondo Monetario Internazionale**, dando un futuro alle giovani generazioni, una tranquillità a quanti hanno concluso la loro vita professionale e nuovi stimoli ai lavoratori che portano il loro quotidiano contributo all'**Impresa**.